



UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
UNITÀ ORGANISATIVA DI SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIÈI

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIÈI
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO/ PIAN DI CONC FINANZIÈL:	1.3.2.15.8 - 3.1.2.1.999
CAPITOLO/CAPÌTOI:	3130/06 - 2448 - 2449/01
RESPONSABILE / RESPONSÀBOLA:	dott.ssa/d.ra Paola Rasom

DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.

27

- ANNO / AN 2022

assunta in data / touta ai

19 gennaio 2022 / 19 de jené del 2022

OGGETTO: L.P. 27.07.2007, n. 13: Proseguo della gestione dei servizi socio-assistenziali relativi agli interventi residenziali in favore di utenti con disabilità – Apsp Levico Curae di Levico Terme (TN) e Cooperativa Sociale Villa Maria di Calliano (TN) - Impegno della spesa e determinazione delle quote a carico degli utenti assistiti e del Comune di Campitello di Fassa per l'anno 2022.

SE TRATA: L.P. dai 27.07.2007, n. 13: Sperlogiament de la gestion di servijes sozio-assistenziei en cont di intervenc residenzièi per utenc pedimentà - Apsp Levico Curae de Levico Terme (TN) e Coprativa Sozièla Villa Maria de Calliano (TN) - Empegn de la speisa e determinazion de la quotes de partezipazion a la speisa a cèria di utenc e del Comun de Ciampedel per l'an 2022.

DETERMINAZIONE N. 27/2022

OGGETTO: L.P. 27.07.2007, n. 13: Proseguo della gestione dei servizi socio-assistenziali relativi agli interventi residenziali in favore di utenti con disabilità – Apsp Levico Curae di Levico Terme (TN) e Cooperativa Sociale Villa Maria di Calliano (TN) - Impegno della spesa e determinazione delle quote a carico degli utenti assistiti e del Comune di Campitello di Fassa per l'anno 2022.

LA RESPONSABILE SOSTITUTA F.F. DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Südtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato dal Consei General con la deliberazione n. 6-2021 del 29 marzo 2021;
- il P.E.G. per il 2021-2023, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 28/2021 del 31 marzo 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021;
- la deliberazione n. 48/2012 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19/2013 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F.;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi socio assistenziali, e richiamata la deliberazione del Consei de Procura n. 3/2021 del 7/01/2021, con la quale è stato affidato all'ass.soc. dott.ssa Paola Rasom l'incarico di svolgere per gli anni 2021-2022 le funzioni e le mansioni di Coordinatore Responsabile dei Servizi socio-assistenziali;

considerata l'assenza temporanea della dott.ssa Paola Rasom, la presente Determinazione viene adottata dalla sottoscritta dott.ssa Cipriana Tomaselli, in qualità di sostituta facente funzioni, come da atto di nomina prot. nr. 2700 - 2.6 del 18/06/2021;

vista la L.P. 27.07.2007 n. 13 sui Servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, che prevede che il Comun general de Fascia eserciti in competenza diretta le funzioni socio-assistenziali, tra cui anche gli interventi semiresidenziali – residenziali in favore di utenti con disabilità, minori e utenti in stato di emarginazione, con l'assunzione dei relativi oneri a carico dell'ente;

richiamate e viste le deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009, e poi modificate in parte con le deliberazioni n. 399 del 2/3/2012, n. 1013 del 24/05/2013, n. 2013 del 24/11/2014, n. 2094 del 20/11/2015, n. 1863 del 21 ottobre 2016 e n. 1548 del 22/07/2017, e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018, n. 1985 del 12.10.2018, nr. 1116 del 29.07.2019 e nr. 911 del 28.05.2021, che approvano le Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali che disciplinano le modalità per l'accesso ai servizi, lo svolgimento dei medesimi e i criteri di compartecipazione degli utenti alla spesa;
- n. 224 di data 17/02/2021, avente ad oggetto: "L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, materno infantile ed età evolutiva, salute mentale, dipendenze: direttive 2021";

- n. 1116 di data 29.07.2019: "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021".
- n. 1809 di data 14.11.2019: "Approvazione dei criteri e del riparto del budget integrativo per il 2019 per le attività socio-assistenziali di livello locale, nonché dei criteri di riparto delle risorse per i progetti di abitare sociale per il 2019 e 2020";
- n. 173 del 7/02/2020: "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.";
- n. 174 del 7/02/2020: "Approvazione delle Linee guida provinciali per l'affidamento ai servizi socio assistenziali rientranti nel nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali";

premessi e considerato che:

- con la Deliberazione nr. 158/2018 del 27/12/2018 del Consei de Procura, è stato approvato l'atto ricognitivo/programmatorio delle attività e interventi socio-assistenziali del Cgf;
- a garanzia della continuità dei servizi indispensabili che sono resi all'utenza, per i finanziamenti a retta il Consei de Procura del Cgf con la Deliberazione sopra citata, ha stabilito di proseguire con le modalità finora utilizzate, così come previsto dall'art. 53, c. 7, primo periodo della L.P. 13/2007 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018; a tal fine infatti, nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzione quadro di cui all'art. 23, c.6 della L.P. 13/2007, sono da considerarsi valide le rette di servizio prorogate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1292 di data 20.07.2018, e pertanto i corrispettivi per la fruizione del servizio di livello locale saranno applicati fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione e comunque non oltre il 30.06.2021;
- con la Deliberazione nr. 7/2021 del 13/01/2021 il Consei de Procura, in ragione dell'art 27 della Legge Provinciale nr. 3/2020 così modificato dall'articolo 58 comma 3 della Legge Provinciale 6 del 2020 recante: *"in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente"*, ha disposto la proroga fino al 31.12.2021 delle convenzioni attualmente in essere che regolano gli interventi socio assistenziali richiamati in premessa;
- con l'art. 37 della L.P. 18/2021 è stato modificato l'art. 27 della L.P. 3/2020 il quale prevede al comma 1 primo capoverso: *"In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati"*; in base a tale articolo viene data la possibilità di disporre una ulteriore proroga delle convenzioni, dei contratti e degli affidamenti in essere, fino alla data del 31/12/2022;
- il perdurare dell'emergenza sanitaria e l'opportunità di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 27 della L.P. 3/2020, il Consei de Procura con Deliberazione nr. 121/2021 del 16/12/2021 ha disposto di prorogare fino al 31.12.2022 gli interventi socio assistenziali delle convenzioni attualmente in essere, e che le proroghe con le varie organizzazioni, avvengano tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- i servizi in oggetto sono compresi fra quelli per cui è necessario garantire la continuità degli stessi;
- per i rapporti prorogati a retta/tariffa e a contributo a bilancio, non qualificabili come corrispettivi nell'ambito di procedure di appalto, non è acquisito il codice CIG, trattandosi di finanziamenti di prestazioni socio-assistenziali erogati da soggetti privati in regime di accreditamento (come qualificati al punto 3.5 della delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 - Determinazione n. 4 del 7.7.2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13.8.2010, n. 136);

viste le due domande presentate e più precisamente:

- prot. 4913 - 22/8/4 del 17/11/2021, presentata dalla rappresentante dell'utente individuata con la pratica HR 2-2010;
- prot. 16 - 22/8/4 del 03/01/2022, presentata dal rappresentante dell'utente individuato con la pratica HR 4 -2010;

precisato che gli utenti in questione sono inseriti già da diversi anni in centri residenziali, e rispettivamente alla Cooperativa "Villa Maria" di Calliano (TN) (utente pratica HR 2-2010) e all' Apsp Levico Curae di Levico Terme (TN) (utente pratica HR 4-2010);

viste le deliberazioni n. 2689 del 26.11.2010 e n. 3059 del 23.12.2010, con le quali la Giunta provinciale di Trento ha stabilito che una parte dei fondi previsti per il finanziamento dei tre Istituti Speciali che operano in provincia nell'ambito della disabilità (Villa Maria di Lenzima, Centro Don Ziglio di Levico Terme, Casa Serena di Cognola di Trento) sono assunti direttamente a carico del Fondo per l'Assistenza Integrata (art. 18 della Legge Provinciale sulla tutela della salute), precisando che la P.A.T. provvederà direttamente a pagare una parte delle spese per l'inserimento di soggetti disabili nei suddetti istituti;

richiamata la deliberazione n. 224 del 17/02/2021 (direttive anno 2021) della Giunta Provinciale di Trento che conferma che:

- per i servizi residenziali offerti dalla Cooperativa Sociale "Villa Maria" di Lenzima di Isera la tariffa giornaliera è di totali € 246,80, dei quali sono a carico della P.A.T. € 211,46 per ogni giorno di presenza, mentre € 137,74 per ogni giorno di assenza;
- per i servizi residenziali offerti dall'Apss Levico Curae la tariffa giornaliera è di totali € 186,50, dei quali sono a carico della P.A.T. € 153,86 per ogni giorno di presenza, mentre € 113,80 per ogni giorno di assenza;

vista la comunicazione/nota del Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia – prot. D337/2020/22.13.9-2020-7 del 16/12/2020 - ns. prot. 5651- 22/8/4, con la quale viene aggiornata la quota mensile di reddito garantita ai soggetti in situazione di

handicap collocati presso le strutture residenziali speciali provinciali ed extra-provinciali per il triennio 2021/2023 nella misura pari ad € 183,00;

richiamata la convenzione stipulata in data 29/11/2012 col Comune di Campitello di Fassa, domicilio di soccorso degli utenti, per delegare al Comun General de Fascia la competenza a recuperare gli oneri per l'assistenza di soggetti adulti disabili ricoverati in strutture specializzate, nella misura del 20% della retta intera;

precisato che le quote a carico del Comun General de Fascia possono essere quantificate in:

- € 35,34 giornaliera per ogni presenza e € 27,55 per ogni assenza per i servizi residenziali della Cooperativa "Villa Maria";
- € 32,64 giornaliera per ogni presenza e € 22,76 per ogni assenza per i servizi residenziali dell'Apss Levico Curae;

ravvisata quindi la necessità di impegnare sul Capitolo 3130/06/S (cod. p.c.f. 1.3.2.15.8) la spesa totale di € 25.000,00 prevista per questi inserimenti, e più precisamente € 13.000,00 per l'utente individuato con la pratica HR 2-2010 (Cooperativa Villa Maria di Calliano) e € 12.000,00 per l'utente individuato con la pratica HR 4-2010 (Apss Levico Curae di Levico Terme), imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2022;

visti i conteggi e le pratiche istruttorie per determinare le quote di contribuzione alla spesa da parte degli utenti, che vengono, calcolate in € 7.950,03 (comprensiva dell'imposta di bollo da applicare sulle note di contribuzione) per l'utente identificato con la pratica HR 2-2010 ed € 7.940,92 (comprensiva dell'imposta di bollo da applicare sulle note di contribuzione) per l'utente identificato con la pratica HR 4-2010, per un totale di € 15.890,95 da accertare sul Capitolo 2449/01 (cod. p.c.f. 3.1.2.1.999), imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2022;

precisato che il Comune di Campitello di Fassa interverrà alla copertura del 20% della retta per la parte eccedente la disponibilità degli stessi utenti alla contribuzione e presumibilmente per totali € 8.985,00, da accertare sulla Capitolo 2448 (cod. p.c.f. 3.1.2.1.999), imputandole in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2022;

precisato, infine, che i dati personali e sensibili che identificano i soggetti coinvolti sono conservati nelle pratiche istruttorie custodite dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali e non vengono qui riportati in ossequio agli obblighi di tutela della riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" adottato dall'ex Giunta Comprensoriale con le deliberazioni n. 78 del 21.12.2005 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 3 del 24.01.2006) e nr. 14 del 28.02.2007 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 9 del 11.07.2007), e dal Regolamento europeo 679/2016 ex art.li 13 e 14;

precisato inoltre che:

- è in corso l'acquisizione della documentazione attestante la verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato con la deliberazione del Consi de Procura n. 17/2016 del 15.2.2016;

DETERMINA:

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa del proseguo degli affidamenti della gestione di interventi residenziali in favore di utenti con disabilità alla Cooperativa Sociale Villa Maria e all'Apss Levico Curae, per l'anno corrente ai sensi della L.P. 13/2007;
2. di dare atto che sono in corso le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica amministrazione in capo ai due Istituti, precisando che, qualora emergessero situazioni comportanti l'incapacità a contrarre si procederà ai sensi di legge e il pagamento del corrispettivo avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
3. di dare comunicazione ai due Istituti dell'esito della verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. di prendere atto del rinnovo dell'inserimento dei due utenti, titolari delle pratiche HR 2-2010 e HR 4-2010, presso l'Istituto Villa Maria di Calliano (TN) e l'Apss Levico Curae di Levico Terme (TN) anche per il 2022 precisando che i dati personali e sensibili che identificano i soggetti coinvolti sono conservati dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali, e non vengono qui riportati in ossequio agli obblighi di tutela della riservatezza citati in premessa;
5. di accogliere in base alle norme e agli altri atti citati in premessa, le due domande di intervento economico, presentate in data 17/11/2021 (prot. 4913 – 22/8/4) dalla rappresentante dell'utente individuata con la pratica HR 2-2010 ed in data 3/01/2022 (prot. 16 – 22/8/4) dal rappresentante dell'utente individuato con la pratica HR 4-2010;
6. di impegnare ai fini di garantire la continuità del servizio sul Capitolo 3130/06/S (cod. p.c.f. 1.3.2.15.8) la spesa di totali € 25.000,00 per sostenere gli oneri di inserimento residenziale degli utenti, imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2022, e precisamente:
 - € 13.000,00 per l'inserimento dell'utente identificato con la pratica HR 2-2010 presso l'Istituto Cooperativa Sociale "Villa Maria" di Calliano;
 - € 12.000,00 per l'inserimento dell'utente identificato con la pratica HR 4 -2010 presso l'Apss Levico Curae Levico Terme;

7. di prevedere in totali € 15.890,95 la contribuzione dovuta dagli assistiti, da accertare sul Capitolo 2449/01/E (cod. p.c.f. 3.1.2.1.999), imputandole in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2022 e precisamente:
- € 7.950,03 dall'utente titolare della pratica HR 2-2010 inserita alla Cooperativa Sociale Villa Maria Scs di Calliano (TN);
 - € 7.940,92 dall'utente titolare della pratica HR 4-2010 inserito all'Apsp Levico Curae di Levico Terme (TN);
- precisando che la suddetta contribuzione trova disponibilità nell'accertamento nr. 7/2022 di € 66.000,00 già assunto con la Determinazione nr. 17 del 13/01/2022;
8. di prevedere in totali € 8.985,00 la contribuzione a carico del Comune di Campitello di Fassa domicilio di soccorso degli utenti, da accertare sul Capitolo 2448/E (cod. p.c.f. 3.1.2.1.999), imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2022;
9. di dare atto che, per le ragioni citate in premessa, non si acquisiscono i CIG per i suddetti servizi, pur garantendo gli adempimenti in ordine alla tracciabilità finanziaria;
10. di comunicare agli interessati quanto così determinato nelle forme previste dall'art. 33 della L.P. 30.11.1997, n. 23 e s.m.;
11. di precisare che la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato con la deliberazione del Consigli di Procura n. 17/2016 del 15.2.2016;
12. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri gli impegni di spesa e gli accertamenti delle entrate con essi disposti ed esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma, del Regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 si dà evidenza che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA RESPONSABILE SOSTITUTA F.F. DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

firmato digitalmente dott.ssa Cipriana Tomaselli